



COMUNE di VAIANO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DI TRE STRADE FORESTALI SUL VERSANTE
OCCIDENTALE DEI MONTI DELLA CALVANA
PSR SOTT.MIS.8.3 ANNUALITÀ 2015**

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 6 – SCHEMA DI CONTRATTO

il tecnico incaricato
Dott.Forestale David Pozzi

settembre 2017

Agro-Dendro*studio*

Del Dott.For. D.Pozzi e Dott.Agr. U.Damerini
Via Fra Bartolomeo, 36 - PRATO



	COMUNE DI VAIANO	
	<i>Contratto di appalto dei lavori di adeguamento di tre strade forestali sul versante occidentale dei Monti della Calvana – PSR sott.mis.8.3 annualità 2015.</i>	
	<i>(CIG:)</i>	
	L'anno (20.....) duemila....., il giorno (....) del mese di, in nella sede dell’Ente di Via, , si sono costituiti i Signori:	
	-, nato a il, nella sua qualità di, non in proprio ma in nome e per conto del suddetto Comune di Vaiano, avente sede a Vaiano (PO) Via N. (C.F.), di seguito denominato per brevità anche “Ente” o “Stazione Appaltante”;	
	-, nato a (..) il, domiciliato per la carica come appresso, in qualità di e quindi legale rappresentante come risulta da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di, acquisito in atti, dell’ impresa “.....” avente sede legale in (.....), Via (Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di – .REA..... – capitale sociale €.....interamente versato), di seguito denominato per brevità anche “appaltatore”.	
	PREMESSO	
	- che con Determina del Dirigente n. del è stato approvato il progetto definitivo per l’importo complessivo di €	
;	
	<i>Pagina 1 di 12</i>	

- che con successiva determina del Dirigente n. del è stato

approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €

stabilendone, peraltro, la copertura finanziaria mediante

- che con determina del Dirigente n. del è stata adottata la

determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

- che, a seguito dello svolgimento della gara d'appalto, con determina del Dirigente

n. del è stata aggiudicata in via provvisoria l'esecuzione dei lavori

all'impresa..... per il prezzo complessivo di €

.....oltre Iva, come di seguito meglio specificato;

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, sono trascorsi più di

trentacinque giorni dall'ultima data delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs.

50/2016 avvenuta in data.....

(che è stata acquisita agli atti dell'ente appaltante la

documentazione/informazione/autocertificazione antimafia ai sensi del D.Lgs

159/2011.)

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano

quanto segue:

Art.1. Oggetto del contratto

Il Comune di Vaiano concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto dei lavori consistenti nel adeguamento di tre strade forestali sul versante

occidentale dei Monti della Calvana, come meglio dettagliati dalla documentazione

tecnica allegata al presente contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e

risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, che viene allegato al presente contratto con la lettera “A”, nonché da tutti gli elaborati facenti parte del progetto

Art.2. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale del presente appalto ammonta ad € in seguito al ribasso d’asta del% offerto in sede di gara, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € e al netto dell’IVA (.....%), salva la liquidazione finale.

Il presente contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Per la quantificazione economica dei lavori, le parti fanno riferimento ai prezzi unitari offerti dall’appaltatore e di cui alla lista delle lavorazioni e forniture costituente l’offerta economica che si allega al presente contratto con la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale.

Art.3. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art.4. Pagamenti

La designazione del soggetto incaricato della riscossione e le altre modalità di cui all’art. 3 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000) saranno comunicate dall’impresa.

In difetto di tale indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000.

Ai sensi dell’art. 5 del d.l. 28.3.1997, n.79 (convertito in legge, con modificazioni, con l. 28 maggio 1997, n.140) non è dovuta alcuna anticipazione.

In applicazione di quanto disposto dall’art. 10 del Capitolato Speciale, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al raggiungimento dell’importo di €.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e subcontratti, a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
--

Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina
la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 5. Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4 e 6 del Capitolato
Generale D.M. n. 145/2000; nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del
seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria
categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli
adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
--

L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso il Ente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del seguente art. 6, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

L'appaltatore è tenuto inoltre al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal

Capitolato Speciale in modo particolare a quelli di cui agli artt. 13, 14 e 15.

in particolare:

Art. 6. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.
--

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

<p>Art. 7 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori; programma di esecuzione;</p> <p>sospensioni e riprese dei lavori</p>
--

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di giorni 150 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale ai sensi
dall'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Ente.

L'Ente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato
lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterrà più conveniente.

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art 107 del D.Lgs. 50/2016; non costituiranno sospensioni dei lavori ai sensi dell'art.107 del D.lgs le interruzioni dell'attività di cantiere fra la fine della prima fase dello stesso e

l'esecuzione delle cure colturali previste per la prima stagione vegetativa successiva all'impianto.
--

Art. 8. Penali

In caso di mancato rispetto del termine indicato per la compiuta esecuzione delle opere, verrà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da dedursi dall'importo del conto finale. L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Art. 9 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia dell'esatta esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte nel presente			
contratto, l'appaltatore in conformità all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, ha prodotto			
cauzione definitiva di importo pari ad €....., mediante polizza			
assicurativa /ovvero/ fideiussione bancaria numero _____ in data			
_____rilasciata	dalla	società/dall'Istituto	
_____agenzia	/filiale	di	

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua
 discussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103.
--

Art.10. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione.

L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 un'assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'Istituto _____ agenzia/filiale di _____ con i massimali previsti dagli atti di gara.

Art. 11. Regolare esecuzione e collaudo

Al termine dei lavori verrà emesso dal DL il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione di tutti i lavori previsti. L'ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettivo tempo di esecuzione degli stessi.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori nel loro complesso avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio; questo assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e dovrà essere approvato dall'Ente; il silenzio dell'Ente protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Art. 12. Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara o lettera d'invito anche
limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le
categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
--

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice (D.Lgs. n. 50/2016).
--

<p>Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del</p> <p>D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento</p> <p>dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.</p>
--

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni.

I lavori affidati in subappalto dovranno essere computati "a corpo" qualora l'applicazione principale è "a corpo", "a misura" qualora l'applicazione principale è "a misura" ed a "corpo e misura" qualora l'applicazione principale sia "a corpo e misura".

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia
del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al
Foro di Firenze. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Art. 14. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato
Speciale, si intendono espressamente richiamate e vincolanti tra le parti le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016,
il D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, le norme ancora vigenti del
D.M. n. 145/2000 e la L.R. Toscana n. 38/2007.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa

L'Ente si avvarrà della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente alla stipula o all'esecuzione del presente contratto, sia stata applicata misura cautelare o sia disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

Art. 16. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Parte II al D.P.R. 131/86.
--

L'imposta di bollo è assolta dall'appaltatore mediante versamento sul modello F23 di cui ha fornito regolare quietanza.

Art. 17. Domicilio dell'appaltatore. Trattamento dei dati personali

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede comunale.

Il Comune di Vaiano, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente contratto consta di n. pagine di cui ne sono occupate e fin qui della presente, oltre agli allegati Sub. "A" e Sub "B" per complessive pagine.....

Firmato digitalmente (si intendono sottoscritte specificamente anche gli art.li: 4, 12 e 15):

p.Comune di Vaiano

Appaltatore